



Nota per il Ministro della Giustizia
On. Alfonso Bonafede

Roma, 9 giugno 2020

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
CHIMICI E DEI FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

Premessa	5
PARTE PRIMA COMPLETIAMO LA RIFORMA	
1. Testo Unico degli ordinamenti professionali	7
2. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici	8
3. Revisione del numero dei componenti dei Consigli di disciplina	9
4. Distinzione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare nei Consigli nazionali regolamentati dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.382	10
5. Problematiche attuative del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169	10
6. Riorganizzazione territoriale degli Ordini e Collegi	14
7. Attribuzione ai Consigli nazionali potestà impositiva sugli iscritti all'Albo unico per copertura delle spese di funzionamento	15
8. Regolamento unitario sulla formazione e certificazione delle competenze	16
9. Introduzione tirocinio e modelli alternativi di accesso alla professione	17
10. Revisione del DPR 328/2001 (in fase di elaborazione)	
PARTE II EQUO COMPENSO E TUTELA DELLA PROFESSIONE	
11. Equo compenso	18
12. Modifica del D.M. 17 giugno 2016	19
13. Società tra professionisti	20
14. Società di ingegneria	28
15. Assicurazione professionale e prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del professionista	31
Parte III FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA	
16. Necessario adeguamento dei compensi dei periti e dei CTU e loro illegittima limitazione in caso di cd. Patrocinio a spese dello Stato	35
17. Aggiornamento del DM 140/2012	37
18. Compensi valutatori immobiliari	38
19. Estensione alle professioni tecniche delle disposizioni di cui all'art. 15 della L. 24/2017 in materia di qualificazione e aggiornamento degli elenchi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio	39
20. Integrazione dei Collegi giudicanti con professionisti tecnici	41

21. Ampliamento delle figure idonee a svolgere la funzione di mediatore e, in genere, le ADR 41

Parte IV: Attuare le disposizioni della Legge 22 maggio 2017, n. 81

(Misure per la tutela del lavoro autonomo)

22. Tutela del professionista, sussidiarietà, sicurezza e protezione sociale, sportello del lavoro autonomo, semplificazione normativa sulla salute e sicurezza del lavoro, tavolo tecnico di confronto sul lavoro autonomo 42

Premessa

Il 27 novembre 2018, presso il Ministero della Giustizia, in via Arenula, si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia, On. Jacopo Morrone, e i rappresentanti degli Ordini e Collegi vigilati dallo stesso Ministero con l'obiettivo di avviare un confronto con le professioni ordinistiche per addivenire, auspicabilmente entro il prossimo mese di maggio, alla individuazione di alcuni provvedimenti normativi che vadano a incidere sulle problematiche che riguardano la regolamentazione delle professioni e su alcuni aspetti che possano migliorare le condizioni di lavoro degli stessi professionisti.

Le parti hanno, in particolare, convenuto sulla esigenza di completare e di rivedere, da un lato, le norme che regolano le procedure elettorali degli Ordini e Collegi (in un'ottica di semplificazione) e i percorsi di accesso alla professione e, dall'altro, i provvedimenti che garantiscano la dignità del lavoro professionale, specie per ciò che attiene alla effettiva applicazione del principio dell'equo compenso”.

Quelle che seguono sono alcune delle problematiche che si reputano meritevoli di essere sottoposte all'attenzione del Ministero. Esse in particolare attengono alla necessità di completare il processo di riforma degli ordinamenti professionali, avviato nel 2011-2012, intervenendo tra l'altro sulla disciplina dell'obbligo assicurativo, sulle modalità di espletamento dell'obbligo della formazione continua, sulla semplificazione delle procedure di istituzione e gestione dei consigli di disciplina. Ulteriori ambiti di intervento urgente sono quelli relativi all'adeguamento dei compensi dei periti e dei Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) ed all'attuazione delle disposizioni inserite nella Legge n. 81/2017, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà. in modo che possano essere posti all'attenzione del Governo e del Parlamento.

Stante le consistenti differenze oggettive tra le professioni vigilate, in termini di numero di iscritti, configurazione territoriale, strutturazione dell'Albo, l'approccio più funzionale ed efficace per intervenire in alcuni ambiti (come ad esempio procedure elettorali, riorganizzazione territoriale etc.) sembra essere quello di definire una cornice di principi a valenza generale, lasciando la loro specifica declinazione operativa a regolamenti emanati, previa

approvazione del Ministero vigilante, dai singoli Consigli nazionali. Un simile approccio è stato utilizzato più volte dal legislatore, ad esempio in materia di formazione continua (articolo 7, comma 3, DPR 137/2012) ed in materia elettorale (articolo 4, comma 2, Legge 11 gennaio 2018, n. 3 riferito alle professioni sanitarie).

Parte I

COMPLETIAMO LA RIFORMA

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali

Il comma 5 bis dell'art. 3 del Decreto Legge n. 138/2011 (come modificato dall'art. 33 del Decreto Legge. 201/2011) dispone che *“Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”*.

Il successivo comma 5 –ter dispone che *“Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 –bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 –bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno collaborato fattivamente con gli Uffici del Ministero alla individuazione delle norme abrogate e alla composizione del quadro normativo di propria competenza. Si è trattata di un'attività complessa, particolarmente per le professioni dell'area tecnica che, in massima parte, hanno ordinamenti risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso.

La stratificazione delle norme e l'introduzione di radicali innovazioni con i recenti interventi rendono improcrastinabile l'emanazione del suddetto Testo Unico, strumento fondamentale per consentire a professionisti, cittadini, istituzioni di districarsi nel groviglio di disposizioni che sovrintendono l'esercizio di così rilevanti attività.

La necessità dell'emanazione di un Testo unico delle professioni sussiste tuttora essendo stata la delega del 2012 de tutto inattuata. Appare pertanto utile riproporla all'attenzione del Parlamento affinché adotti una nuova legge di delega.

2. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici

A seguito dell’emanazione del DPR 137/2012, i Consigli nazionali hanno proceduto alla revisione e all’aggiornamento dei Codici deontologici delle rispettive professioni, al fine di recepire le novità introdotte dalle nuove disposizioni (in particolare quelle attinenti all’obbligo della formazione continua e dell’assicurazione professionale).

Non tutti gli ordinamenti, però, affidano ai Consigli nazionali la potestà esclusiva e vincolante in materia di revisione e aggiornamento dei Codici deontologici, lasciando agli Ordini e Collegi territoriali un’autonomia di recepimento che rischia di creare disomogeneità nell’applicazione e nella definizione della norma deontologica.

In considerazione dell’esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina deontologica delle singole professioni regolamentate, si richiede , pertanto, un intervento normativo che attribuisca formalmente ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali la potestà esclusiva di revisione e aggiornamento dei codici deontologici afferenti alle rispettive categorie professionali, con efficacia vincolante nei confronti degli Ordini e Collegi territoriali.

3. Revisione del numero dei componenti dei Consigli di disciplina

Se si considera che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 137, i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali svolgono funzioni disciplinari nei Consigli territoriali presso cui sono istituiti e che, ai sensi del successivo comma 3, la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina avviene sulla base di un elenco predisposto di Consigli territoriali composto da un numero di nominativi doppio rispetto del numero dei consiglieri da designare, è evidente che, soprattutto per gli Ordini provinciali più piccoli, sarà financo difficile reperire un numero di candidati sufficiente a ricoprire tutti gli incarichi previsti.

La previsione di cui all'art. 8 comma 2 citato, vincolante, genera un'oggettiva inefficienza dell'azione disciplinare giacché impone la previsione di collegi che, in alcuni Ordini e Collegi, sono sottodimensionati rispetto all'attività e in altri sono o rischiano di essere sovradimensionati, mentre in altri ancora vi è l'oggettiva difficoltà di reperire un numero adeguato e sufficiente di soggetti disposti ad assumere tale compito. Per tale ragione si auspica un intervento normativo che rimoduli il numero dei componenti non sulla base di un principio di corrispondenza (quale quello previsto dalla legislazione vigente) ma sulla base, ad es., del numero di iscritti di quell'Ordine o Collegio, aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare.

Appare inoltre opportuno stabilire le modalità di cui all'art. 5 comma 9 del "regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali" laddove prevede che: "Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro Vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un

Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi , designandone la sede.”.

4. Distinzione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare nei Consigli nazionali regolamentati dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.382

Recentemente la Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 10 luglio 2017, n. 16993 (sia pur in relazione solo al CNF) ha affrontato la questione della coincidenza in capo ai Consigli nazionali regolati dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.382 della funzione amministrativa e di quella giurisdizionale.

Anche sulla base di tale pronuncia, sembra opportuno consentire ai Consigli Nazionali regolati dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.382 di adottare una forma di organizzazione interna con la quale sia possibile gestire la funzione giurisdizionale in misura di rapida ed efficiente.

Sarebbe allo scopo opportuno prevedere specifici Collegi disciplinari interni, composti da 3/5 membri.

5. Problematiche attuative del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Nel 2017 e nel 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali di alcune professioni, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Anche tali elezioni hanno palesato l'esistenza di diverse criticità che già in passato avevano dato origine a disfunzionalità e inefficienze.

Alcune criticità potrebbero essere superate mediante l'intervento del Ministero vigilante; altre comportano una più complessiva rivisitazione del

dispositivo, probabilmente necessaria anche al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che sovrintende gli ordinamenti professionali.

Di seguito se ne evidenziano le principali e le possibili soluzioni.

Indizione delle elezioni dei consigli territoriali.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 169 prevede un termine minimo (almeno cinquanta giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per la indizione delle elezioni.

Il Ministero vigilante ha avuto modo di precisare (parere m_dg.DAG.27/02/2009.0029795.U), che, sia in base al dato letterale, sia dalla interpretazione sistematica, *“deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio (...) devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”*.

A tale discrezionalità nella scelta della data delle elezioni hanno spesso fatto seguito contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte degli iscritti e/o dei soggetti candidati, a tutto danno dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'attività degli Ordini.

Al fine di assicurare la regolarità delle elezioni si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169. Onde evitare di “restringere” ex post il mandato quadriennale dei Consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni successivamente alla scadenza. In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza ed uniformità di condotta qui richiamate, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli territoriali e dei consiglieri in carica.

Concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum.

Sempre in tema di elezione dei consigli territoriali, il comma 13 dell'art. 3 del DPR 169/2005, dispone che nel caso non sia stato raggiunto il quorum della prima votazione, le schede votate non possano concorrere *“ai fini del calcolo*

del quorum della successiva votazione". La disposizione in questione non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.

Si rileva, infatti, che il comma 7 dello stesso articolo 3, riguardante le votazioni mediante lettera raccomandata (le quali – sia detto per inciso - nonostante il parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 2005, non sono ammesse per l'elezione dei consigli provinciali), consente di includere il voto espresso per corrispondenza *"ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione"*.

Evidentemente non sono le esigenze di trasparenza connesse alla corretta custodia delle schede elettorali votate ad aver determinato la scelta del legislatore di escludere, solo dal voto espresso personalmente nel seggio e non da quello espresso per corrispondenza, le schede votate ai fini del raggiungimento del quorum nelle successive votazioni.

Date le gravose maggioranze richieste dall'art. 3 del DPR 169 per il raggiungimento del *quorum*, la previsione in questione appare ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità, in quanto impedisce di prendere in considerazione voti validamente effettuati, con pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.

E' auspicabile pertanto una modifica normativa che elimini la parola "NON" nell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.3 del DPR 169/2005, in modo che il testo risultante affermi: *"Le schede archiviate nel plico concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*.

Si ritiene altresì opportuno prevedere la possibilità di votazione in modo telematico.

Modalità di trasmissione scheda per elezione dei Consigli nazionali.

L'art. 5, comma 5, penultimo periodo del DPR 169, dispone che le schede elettorali con i nominativi indicati dagli Ordini territoriali per l'elezione dei Consigli nazionali, siano *"immediatamente"* trasmesse *"per telefax al Ministero"*.

Nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169, tale procedura ha palesato evidenti inefficienze.

Nonostante il Ministero avesse messo a disposizione due numeri di telefax, molti Ordini non hanno potuto adempiere all'immediata trasmissione delle schede elettorali, dando adito a sospetti e polemiche.

Poiché a seguito del decreto legge 185 del 29 novembre 2008, tutte le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) hanno a disposizione una casella di posta elettronica certificata (strumento idoneo a sostituire, con anche maggiore efficacia, il telefax), è auspicabile una modifica normativa che elimini le parole "PER TELEFAX" nel penultimo periodo, comma 5, art.5 del DPR 169/2005, sostituendole con "a mezzo posta elettronica certificata (PEC)". In tal modo, il testo risultante affermerà: *"La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero"*.

Ulteriori esigenze.

Ulteriori esigenze che necessitano di correttivi riguardano:

- al fine di coadiuvare l'attività del Presidente e assicurare la massima regolarità nell'andamento dei lavori consiliari in caso di suo impedimento temporaneo, si propone, in sostituzione della figura del consigliere anziano, l'introduzione della figura del vice presidente, sia nell'ambito dei consigli territoriali, sia in quello nazionale;
- nell'ambito della procedura di elezione dei consigli territoriali, per assicurare la massima regolarità delle operazioni elettorali e impedire la formazione di un contenzioso successivo, si propone di attribuire al Presidente del seggio centrale il potere di verifica dei requisiti di eleggibilità dei candidati con possibilità di esclusione con provvedimento motivato;

Ulteriori esigenze di razionalizzazione e semplificazione sono in fase di approfondimento.

6. Riorganizzazione territoriale degli Ordini e Collegi

Le necessità di ottimizzazione ed efficientamento delle Professioni si pongono infatti tutt'ora, allo scopo di incrementare la qualità degli standard professionali, a tutela sia delle categorie medesime, che dei fruitori delle prestazioni professionali, oltre che a garanzia della competitività e della libera concorrenza.

In tal senso è oggettiva l'esigenza di riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi. Ciò sul rilievo per cui un rilevante numero di enti, tra i quali anche alcuni ordini e collegi professionali, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale.

Si ritiene quindi opportuno ridefinire ex novo la disciplina, individuando l'ambito spaziale più adeguato alle istituzioni ordinistiche, tenuto conto delle singole specificità, valutando l'adeguatezza di un ambito spaziale di intervento sovrapponibile al territorio delle regioni a statuto ordinario.

In tal senso si auspica un intervento normativo che faciliti, in base alle esigenze di funzionamento delle singole categorie professionali, nonché della riduzione dei costi di gestione, la possibilità di riorganizzare su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali mediante l'accorpamento su base volontaria di quelli esistenti.

7. Attribuzione ai Consigli nazionali potestà impositiva sugli iscritti all'Albo unico per copertura delle spese di funzionamento

L'articolo 7 comma 2 D.L. Luogotenenziale 23/11/44 n. 382 prevede che *"il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari"* riconoscendo quindi all'ente una potestà impositiva.

La legge riconosce ai Consigli professionali una potestà impositiva che l'iscritto deve assolvere se vuole appartenere all'Albo. I contributi così erogati hanno natura fiscale e sono strettamente strumentali a consentire alle strutture associative di non gravare sulla fiscalità generale (Vd. Sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza 1782 depositata il 26 gennaio 2011 che ha evidenziato come la cd. tassa contribuzione di iscrizione è relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari al Consiglio non solo per il controllo dell'albo, ma anche per lo svolgimento di tutte quelle attività e competenze in questi ultimi anni delegate agli Ordini dal legislatore e che si riassumono nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini, potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti).

L'attuale disciplina, sia pur con alcune particolarità proprie delle singole professioni, prevede una gestione su base territoriale dell'imposizione ed un successivo trasferimento di una frazione delle tasse di iscrizione gestite dai singoli Consigli/Collegi territoriali ai Consigli ed Ordini nazionali. Ciò in ragione del fatto che il sistema ordinistico ha, sì, autonomia impositiva, ma può di fatto esercitarla solo attraverso le sue articolazioni territoriali.

Ne deriva che i Consigli Nazionali non hanno una reale potestà impositiva diretta sui singoli iscritti ma dipendono dalle erogazioni dei consigli provinciali.

Ciò costituisce una oggettiva anomalia del sistema impositivo giacché nessun'altra tipologia di ente pubblico nazionale organizzato su base territoriale risulta essere privo di potestà impositiva diretta.

Ne deriva che, in ossequio all'art. 23 Cost., al fine di consentire ai Consigli Nazionali una adeguata gestione della propria organizzazione e dotazione finanziaria, è auspicabile un intervento normativo che consenta a questi ultimi, ove ritenuto opportuno e ove non sia ancora previsto dai relativi ordinamenti professionali, di esigere direttamente dagli iscritti la quota di propria pertinenza.

8. Regolamento unitario sulla formazione e certificazione delle competenze

L'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 reca il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tale regolamento prevede come noto, al comma 3, che *“Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:*

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;*
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;*
- c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della*

formazione continua”.

Il comma 4 prevede, altresì, che “....con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore”.

Le professioni dell’area tecnica, attraverso la RPT, hanno manifestato più volte l’utilità e l’opportunità di una regolamentazione unitaria, interdisciplinare, della materia, allo scopo di giungere ad un regolamento unico finalizzato, fra l’altro, a standardizzare i criteri di attribuzione dei crediti formativi e professionali, anche raccordandosi con il sistema ECM.

In tal senso si auspica il supporto del Ministero della Giustizia al fine di realizzare l’auspicata uniformazione.

9. Introduzione tirocinio e modelli alternativi di accesso alla professione

Come noto, nell’ambito della riforma degli Ordinamenti professionali, l’art. 3, comma 5, lett c) del D.L. 138/2011 (convertito con Legge n. 148/2011), è intervenuto a stabilire, come nuovo principio di carattere generale, che *“la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione”*. Successivamente, l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012 ha previsto che *“Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. (...) Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione”*.

Alla luce di tale normativa di riferimento, e ferma restando l’obbligatorietà del tirocinio per le sole professioni per cui esso sia richiesto per legge, si ritiene opportuna introdurre la facoltà, anche per le professioni tecniche che oggi non lo prevedono, di svolgere un tirocinio professionale della durata massima di 6

mesi presso un professionista affidatario, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del sopra citato Decreto, ovvero presso le pubbliche amministrazioni o presso enti o professionisti di altri Paesi (art. 6, comma 4, D.P.R. 137/2012), unito a corsi di formazione.

Si auspica quindi un intervento normativo volto alla definizione delle norme relative allo svolgimento del tirocinio facoltativo, per le professioni tecniche che oggi non lo prevedono, nonché alla conseguente semplificazione delle prove da sostenere nell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, da emanarsi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, sentito il Consiglio nazionale di riferimento.

10. Revisione del DPR 328/2001 (in fase di elaborazione)

Parte II EQUO COMPENSO E TUTELA DELLA PROFESSIONE

11. Equo compenso

La legge n. 172/2017, di conversione del decreto fiscale (DL 148/2017) e in vigore dal 6 dicembre 2017, introduce la definizione di equo compenso per i professionisti: *"si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto"*. L'equo compenso, inizialmente stabilito per i soli avvocati iscritti all'ordine, con la legge 172/2017 viene esteso a tutti i professionisti, inclusi quelli che non appartengono ad alcun ordine professionale. L'equo compenso riguarda, nella sua attuale disciplina, i rapporti

di collaborazione professionale regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative e di imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese.

La previsione dell'esclusione delle micro, piccole e medie imprese dall'obbligo di rispetto del principio dell'equo compenso è oggettivamente un vulnus a tale disciplina creando discriminazioni non agevolmente giustificabili.

Si ritiene pertanto fondamentale che le norme introdotte dal decreto legge n.148/2017 (decreto fiscale) e chiarite con la legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di equo compenso per i professionisti debbano essere applicate a qualsiasi tipo di committenza. Ciò del resto costituisce piena applicazione della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, dove si legge: «Per contrastare il precariato si procederà anche all'estensione dell'equo compenso, introdotto con l'articolo 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017».

Tale previsione deve, a nostro avviso, trovare completa attuazione al fine di tutelare la dignità e la correttezza del lavoro dei professionisti, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione che solo in maniera parziale si sta adeguando all'attuazione di tale principio.

In tal senso, accanto ad esempi virtuosi come la Regione Toscana e la Regione Sicilia, pur in presenza di una previsione normativa in tal senso, le amministrazioni pubbliche faticano a rispettare il principio dell'adeguata remunerazione delle prestazioni delle professioni tecniche, rinvenendosi, anche di recente, procedure selettive caratterizzate da una quantificazione dei compensi inferiore.

Si auspica in tal senso un intervento normativo incisivo, che consenta di vincolare tutte le PPAA alla corretta applicazione di tale principio.

12. Modifica del D.M. 17 giugno 2016

Il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 reca l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Il decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, n. 50 prevedendo che il corrispettivo sia costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016 i "predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".

Tali corrispettivi dovranno a breve essere aggiornati in seguito alla prevista prossima emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con il quale saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016).

Si auspica che con l'occasione del suddetto aggiornamento tali corrispettivi siano posti per le stazioni di appaltanti quale riferimento obbligatorio anche per la determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali erogate a favore delle pubbliche amministrazioni.

13. Società tra professionisti

Le professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche sono convinte sostenitrici della previsione sulle società tra professionisti, che può consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire una proiezione internazionale.

E' per questo che la Rete delle Professioni Tecniche si è adoperata con tutte le forze per sollecitare l'emanazione del DM 34/2013, regolamento attuativo delle disposizioni recate dall'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando in esso diverse criticità.

Tra queste ultime, una tuttora irrisolta riguarda le società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *“La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali”*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *“La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti”*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *“relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo”*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione “prevalentemente” espletata dalla società, lì dove la prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con

il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità*. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista "persona fisica", ma anche per la struttura professionale "persona giuridica", a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del "professionista".

Ora, considerato che il comma 7 dell'art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società "mono" disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

A questo si aggiunga che la "prevalenza" dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività

prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il “limite” dell'iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe “precostituito per legge”, ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell'attività “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.

Per questo si ritiene indifferibile una modifica dell'art. 8, comma 1 del DM 34/2013.

A oltre cinque anni dall'entrata in vigore del DM 34/2013, è però l'impianto complessivo delle disposizioni che riguardano la possibilità di costituire STP a dimostrarsi inadeguato. Le STP costituite nell'ambito delle professioni tecniche, infatti, continuano ad essere nell'ordine di poche centinaia di unità.

Evidentemente vi sono ostacoli che impediscono il decollo di un istituto che rappresenta la parte più innovativa del disegno riformatore posto in essere nel biennio 2011-2012.

Si rende necessario, quindi, un intervento che modifichi e integri la disciplina delle società tra professionisti, di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate.

Da ultimo pare necessario evidenziare alcune problematiche di tipo fiscale.

Rispetto all'inquadramento civilistico, l'articolo 10 della legge 183/2011 prevede che le *Società tra professionisti* adottino uno dei modelli societari esistenti, non ipotizzando la creazione di un nuovo modello societario ad hoc. La volontà del legislatore è evidentemente quella di creare dei soggetti societari che possano offrire una pluralità di competenze e possiedano le capacità economiche e finanziarie per far fronte ai crescenti investimenti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni professionali in ambiti di mercato sempre più estesi e concorrenziali. Da qui la possibilità di includere, nella compagine sociale, soci non professionisti con finalità di investimento.

L'insieme di norme contenute nel sopracitato articolo 10 evidenziano una netta distinzione tra soggetto esercente l'attività e gli esecutori della stessa, individuando nella società il centro di interesse patrimoniale mentre nei soci professionisti i soggetti preposti all'esecuzione della prestazione.

Tale distinzione comporta che, benché l'attività esercitata sia di natura professionale, il reddito prodotto faccia capo alla società, costituendo inevitabilmente reddito di impresa.

Tale conclusione è conforme alla soluzione proposta a più riprese dall'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi interpelli presentati da *Società tra professionisti* costituite nella forma di società a responsabilità limitata. L'Agenzia nel rispondere al contribuente riporta che *"Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con propria causa, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIT, per effetto dei quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria"*.

Correttamente il parere dell'Agenzia delle Entrate dà una rilevanza centrale al criterio soggettivo (la veste giuridica societaria) rispetto all'oggetto dell'attività svolta dalla *Società tra professionisti*.

Parte della dottrina rileva, invece, come la sostanza dell'attività esercitata debba prevalere sulla forma e propende per l'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Argomenti centrali a sostegno di tali tesi sono la natura dell'attività svolta, l'esclusività dell'oggetto sociale e l'obbligo di iscrizione agli Ordini e Collegi professionali.

Tale tesi risulta non condivisibile in quanto, sebbene da un lato vi sia una forte similitudine tra le *Società tra professionisti* (di cui all'articolo 10 della Legge 183/2001) e le *Società tra avvocati* (STA, di cui al D.Lgs. 96/2001), esse si differenziano per due elementi sostanziali. Da un lato la possibilità di costituire le *Società tra professionisti* anche come società di capitali e dall'altro la presenza all'interno della compagine sociale di queste ultime anche di soci non professionisti. Inoltre, l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale per le *Società tra professionisti* va inquadrato come elemento rafforzativo del criterio soggettivo, comportando una effettiva distinzione tra società e soci anche rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, rispetto ad una *Società tra professionisti* costituita nella forma di società di capitali l'applicazione del criterio di cassa (conseguente all'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), con l'imponibilità per trasparenza sui soci e l'applicazione della ritenuta di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 600/1973, genererebbe una serie di problematiche di cui riportiamo un breve elenco non esaustivo:

- necessità di redigere il bilancio di esercizio secondo il criterio di competenza e imposizione in capo ai soci secondo il criterio di cassa, con la conseguente necessità di porre in essere una gestione contabile che contempli entrambi i criteri;
- sostanziale difformità tra risultato di esercizio della società e base imponibile ai fini fiscali;

- difficoltà nel remunerare il lavoro dei soci in corso d'anno per rispettare i vincoli posti in essere dalla normativa relativa alla distribuzione degli utili;
- difficoltà nell'attribuzione della ritenuta ai singoli soci in quanto parte del patrimonio della società;
- impossibilità di ripartire il reddito prodotto tra i singoli soci in base al lavoro svolto (così come accade nelle associazioni tra professionisti) senza risultare in contrasto con quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società.

Senza considerare che il reddito tassato per trasparenza con il principio di cassa potrebbe disincentivare la partecipazione alle STP dei soci non professionisti in qualità di soci di investimento.

Occorre, inoltre, rilevare come l'applicazione alle *Società tra professionisti* del regime fiscale per le associazioni professionali farebbe venir meno la convenienza ad utilizzare la prima forma organizzativa rispetto alla seconda. Infatti, se a vantaggio delle STP resterebbe la possibilità di far partecipare in qualità di soci soggetti non professionisti e di poter contare su una piena autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci (nel caso si opti per una società di capitali), dall'altro si devono tenere in considerazione i maggiori costi di costituzione e gestione, la complessità delle norme previste dal codice civile per il modello di società scelto rispetto a quelle che regolano una associazione professionale, nonché l'insieme degli altri obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della legge 183/2011.

Un altro argomento che viene utilizzato a favore dell'assoggettamento delle STP al regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni attiene al profilo previdenziale delle stesse.

Mentre pochi sono i dubbi circa l'obbligo per le STP di versare alle Casse professionali il contributo integrativo, in quanto i regolamenti delle stesse prevedono che il contributo integrativo sia dovuto da tutti gli iscritti agli albi o ai registri (incluse, dunque, le STP), rimangono da definire gli aspetti di assoggettabilità del reddito prodotto ai fini della determinazione del contributo soggettivo.

Secondo alcuni commentatori, solo nel caso in cui il reddito delle *Società tra professionisti* fosse ricondotto ai redditi di lavoro autonomo, esso concorrerebbe alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo soggettivo.

Tale assunto, però, non è condivisibile.

Occorre rilevare, inizialmente, che i soci di una società di persone che svolgono la loro attività lavorativa con abitudine e prevalenza sono iscrivibili alla Gestione previdenziale dei Commercianti. Allo stesso modo i soci di una società a responsabilità limitata che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale della società, sono iscrivibili alla Gestione previdenziale dei Commercianti, mentre solo i soci delle società costituite come società per azioni non sono assoggettabili a tale gestione, in quanto non si presume che l'attività lavorativa sia svolta direttamente dai soci.

Orbene, nelle *Società tra professionisti* l'oggetto sociale viene perseguito esclusivamente con il lavoro prestato dai soci professionisti, per cui non vi è dubbio che gli stessi siano assoggettabili a contribuzione previdenziale, ricorrendo i requisiti di abitudine e prevalenza. Tali soci professionisti sono, inoltre, iscritti ad albi o registri tale per cui i redditi da essi prodotti non sarebbero assoggettabili alla Gestione Commercianti dell'INPS ma potrebbero essere attratti dalla gestione delle singole Casse professionali di appartenenza, con gli stessi principi utilizzabili per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS.

In questa ipotesi, di conseguenza, sebbene il reddito prodotto dalle STP sia configurabile come reddito di impresa, la peculiarità dell'attività svolta dalle suddette società comporterebbe l'assoggettabilità dello stesso a contribuzione soggettiva da parte delle singole Casse previdenziali. Al fine di eliminare qualunque dubbio interpretativo, le stesse Casse professionali potrebbero adeguare i propri regolamenti al fine di includere nella base imponibile del contributo soggettivo il reddito prodotto dalle *Società tra professionisti* per la quota spettante a ciascun socio professionista.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, appare evidente come il regime fiscale del reddito di impresa sia da considerarsi il regime fiscale naturale cui assoggettare le società tra professionisti.

Ciò nonostante, è da rilevare come l'applicazione del regime fiscale delle associazioni tra professionisti alle STP non debba essere esclusa a priori, in quanto la sua applicazione potrebbe risultare, nonostante l'aumento della complessità tecnico-operativa, conveniente per alcuni soggetti.

Sotto tale profilo si auspica un intervento normativo chiarificatore, che consenta ***alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di applicare, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate***.

14. Società di ingegneria

Come noto, con l'articolo 1, commi 149 e 150 della legge 4 agosto 2017, n. 124 («legge concorrenza»), di recente approvazione, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle «società di ingegneria» (SDI) di cui – da ultimo – all'art. 46, comma 1, lettera c) del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Le citate disposizioni, oltre a estendere l'ambito di operatività delle società anzidette al settore privato, stabiliscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, esse saranno tenute «a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali», dando mandato all'Autorità nazionale anticorruzione di provvedere alla pubblicazione del relativo elenco nel proprio sito internet.

È di tutta evidenza che le citate previsioni non sono da sole sufficienti a delineare la cornice normativa nell'ambito della quale le società di ingegneria saranno chiamate a operare. Rimangono, infatti, impregiudicati taluni aspetti essenziali, in grado di incidere profondamente sia sul corretto funzionamento dell'istituto, sia sulla tutela degli interessi pubblici concorrenti. Non è chiaro, ad esempio, quali saranno le forme di vigilanza e di responsabilità gravanti sui soci

di capitale, i quali, a differenza dei soci professionisti – gli unici obbligati ex lege a rendere la prestazioni per conto della società – parteciperanno essenzialmente al fine di incrementare gli utili, con un serio rischio di condizionamento della libertà professionale (un principio riconosciuto anche dall'art. 15 della Carta europea dei diritti fondamentali), sia nella fase di assunzione, sia in quella di esecuzione degli incarichi. A fronte di ciò, la disciplina appena approvata non impone ai soci di capitale alcun requisito di onorabilità, con la conseguenza di favorire astrattamente la possibilità di infiltrazione di fonti di finanziamento illecite all'interno di tali compagini.

In linea di principio, è ipotizzabile quindi che la tenuta dell'elenco delle società di ingegneria implichi l'allestimento di un complesso apparato di controlli, finalizzato a verificare sia l'assolvimento dei requisiti espressamente richiesti alle SDI dallo stesso art. 1, comma 149 della legge n. 124/2017 (la stipulazione di una polizza professionale e l'attribuzione ai soli soci professionisti iscritti all'albo del potere di esercizio delle attività professionali tipiche), sia il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza e corretto funzionamento di società di capitale (in tema di diritto civile, commerciale e della concorrenza, nonché penale, per quanto attiene alla normativa antimafia, e tributario), destinate a operare nell'ambito professionale (il che determina un'ulteriore estensione della funzione di vigilanza al rispetto degli obblighi di pubblicità, assicurativi, previdenziali e di formazione, alla verifica dell'esatta corrispondenza dell'organizzazione agli incarichi e all'osservanza degli obblighi fiscali, oltre alla verifica dell'onorabilità dei soci di capitale, dei rapporti con la committenza, del rispetto del segreto professionale, e dell'obbligo di preventivo scritto, ecc.).

Tali significative disparità non sono state, ad oggi, affrontate dal legislatore né dall'Anac che, anzi, con provvedimento del 4 ottobre u.s. ha attivato l'iscrizione all'elenco - previsto dalla legge n.124/2017 e riservato alle società di capitali o alle società in forma cooperativa, residenti in Italia o all'estero, che operano in Italia - delle società di ingegneria che operano nel mercato privato.

Allo scopo di pervenire a una corretta definizione del regime giuridico applicabile alle società di ingegneria, anche in considerazione della manifestata esigenza di estendere le relative attività al mercato degli appalti privati, si ritiene opportuno formulare una proposta che tenga conto, per un verso, delle caratteristiche strutturali (le SDI possono, infatti, essere costituite anche in

forma di società di capitali prive di soci professionisti) e dell'autonomia organizzativa e operativa di tali enti e, per altro verso, dell'esercizio di appropriate forme di controllo da parte degli organi di autogoverno delle professioni regolamentate interessate, a garanzia del legittimo affidamento dell'utenza finale.

Per soddisfare tale duplice esigenza, occorre anzitutto tener conto della peculiare natura delle società di professionisti costituite in forma di società di capitali. Se, infatti, il modello delle società tra professionisti costituite in forma di società di persone appare sostanzialmente assimilabile a quello delle associazioni professionali, in particolare sotto il profilo della rilevanza, sul piano della responsabilità, della figura del socio professionista, nel caso delle società di capitali, le figure operativamente responsabili sono, invece, gli organi di amministrazione.

Pertanto – posto che la scelta di costituire una società di capitali in luogo di una società di persone rileva esclusivamente sotto il profilo organizzativo e non sotto quello delle modalità di esercizio della professione – diviene necessario consentire che la funzione di vigilanza sul piano deontologico svolta dagli organi di autogoverno delle professioni possa correttamente indirizzarsi nei confronti di tali soggetti.

Affinché le società di ingegneria possano legittimamente operare nel mercato degli appalti privati si ritiene, pertanto, necessario che:

- tutti i soggetti operanti all'interno degli organi di amministrazione (amministratori e/o direttori tecnici) chiamati a sottoscrivere le prestazioni professionali per conto della società siano iscritti all'albo professionale degli ingegneri o degli architetti e siano di conseguenza obbligati all'osservanza delle norme deontologiche con riguardo al corretto svolgimento delle attività della società stessa;

- i codici deontologici delle professioni interessate siano adeguati mediante l'introduzione di specifiche disposizioni volte a sanzionare la responsabilità professionale degli organi di amministrazione delle società di ingegneria.

- l'attività di vigilanza affidata ai Consigli di disciplina degli ordini territoriali sia orientata ad assicurare che i profili di responsabilità professionale che

ricadono sugli amministratori e sui professionisti eventualmente chiamati a sottoscrivere gli elaborati progettuali per conto della società non vengano elusi;

- sia assicurata, per le società multidisciplinari, una chiara identificazione e differenziazione delle diverse prestazioni professionali offerte in base alla specifica competenza dei professionisti chiamati a sottoscrivere gli elaborati progettuali e che tale differenziazione sia idonea a riflettersi sul piano dell'attribuzione della responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione.

15. Assicurazione professionale e prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del professionista

L'obbligo per ogni professionista di stipulare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e) del dl 138/2011, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che ha reso il suo adempimento problematico

In primo luogo va, infatti, evidenziato che a fronte dell'obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurare la propria attività professionale non corrisponde un obbligo analogo per le Compagnie che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC professionale, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che lo richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza a un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo. Come dimostra l'esperienza di categorie professionali che già da anni sperimentano l'obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere a tale obbligo di legge e sono quindi costretti a limitare il loro diritto ad esercitare attività libero professionale.

Dall'esperienza di questi primi anni di applicazione della norma, sono emerse ulteriori criticità.

Si prenda in considerazione un aspetto chiave, ovvero la validità della garanzia. Il mercato assicurativo si è uniformato nel considerare valide le richieste di risarcimento presentate all'assicurato nel corso di validità della polizza anche se la condotta lesiva o il danno stesso si siano già verificati prima dell'inizio della copertura; detto regime viene definito di "*claims made*". Con questo tipo polizza, quindi, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni. Ciò comporta che il professionista, per garantirsi da eventuali pretese risarcitorie per lamentati errori professionali, deve sempre mantenere in vigore la polizza assicurativa. Ma cosa succede se il professionista non riesce a trovare una Compagnia che gli rinnovi la copertura assicurativa? Oltre a non essere più assicurato e, quindi, a non poter più esercitare la libera professione, il professionista si troverà a non essere più garantito per quei possibili errori professionali commessi negli anni passati. Tra il momento in cui il professionista commette l'errore ed il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare, infatti, anche molto tempo.

Sul punto è intervenuta, come noto, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 6 maggio 2016, n. 9140 che ha affermato vari principi significativi quali:

- il carattere "non vessatorio" delle clausole *claims made*, e cioè delle clausole che nelle polizze di responsabilità civile subordinano l'operatività della copertura alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza del contratto assicurativo, ovvero in un limitato arco di tempo successivo (nel caso venga pattuita una clausola di "ultrattività");
- la differenziazione di tale disciplina da quella prevista dalle cd. clausole *loss occurrence* ("insorgenza del danno"), in presenza delle quali la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto;
- l'esclusione, in linea di massima, della problematicità delle clausole *claims made* "pure", in cui la copertura è assicurata indipendentemente dalla

data di commissione del comportamento illecito, purché la richiesta risarcitoria sia pervenuta all'assicurato durante la vigenza della polizza;

- la possibilità di dichiarare nulla, per difetto di meritevolezza, la clausola claim made cd. "mista", che assicura la copertura solo qualora sia la richiesta di risarcimento che i relativi comportamenti colposi si siano verificati durante la vigenza del contratto assicurativo o in un arco di tempo limitato, immediatamente precedente la data di inizio della polizza.

La pronuncia, peraltro, ha preso posizione sulla questione della compatibilità della clausola claims made con le polizze Rc professionali, obbligatorie per legge ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. In particolare, la Cassazione ha rivolto uno specifico invito ai Consigli Nazionali e agli Enti di previdenza professionali, affinché tutelino adeguatamente i propri iscritti nel delicato momento della scelta della polizza per la responsabilità civile, in particolare al fine di prevenire che il garantito sia esposto al rischio di "buchi di copertura".

In altri casi **le cause tipiche di esclusione** contenute nei contratti di assicurazione coincidono con le attività proprie della professione (ad esempio, i Chimici). In tale ipotesi al professionista viene di fatto impedito di esercitare la propria attività professionale in quanto allo stesso è sostanzialmente precluso l'adempimento dell'obbligo di legge (non si tratta in questo caso di limitare il diritto ad esercitare attività libero professionale, ma di impedirne l'esercizio).

Altra questione determinante è quando il professionista riduce la rischiosità dell'attività professionale sino a quel momento esercitata. Un esempio: un ingegnere per un certo numero di anni è attivo nella progettazione di gallerie stradali che però ora non esegue più, riducendo, quindi, il proprio rischio assicurativo. Si rivolge all'Assicuratore e chiede di modificare la copertura per adattarla alle mutate esigenze, sottoscrivendo, quindi, una polizza che non preveda l'estensione alla progettazione di gallerie. Valendo il criterio, sopra esposto, della *claims made*, qualora l'ingegnere in questione dovesse ricevere una richiesta di risarcimento per un lamentato errore nella progettazione di una galleria realizzata in passato, avendo in corso di validità una polizza che esclude tale rischio, detto lamentato danno verrebbe respinto perché non coperto dalle attuali condizioni di polizza prestate. Di conseguenza, l'ingegnere che ha progettato gallerie, anche se non svolge più tale attività, per

essere coperto per il rischio passato dovrà continuare a pagare una polizza che preveda l'estensione di rischio alla progettazione di gallerie.

Tali problematiche attendono tutte al concetto di "idoneità" della polizza professionale; idoneità che allo stato attuale è rimessa alla vigilanza unicamente degli Ordini professionali.

Diviene quindi necessario intervenire sulla norma perché preveda, come per la categoria delle professioni mediche e per gli avvocati, un regolamento di attuazione in cui si prevedano le caratteristiche della polizza (definizione dell'idoneità della polizza, definizione del massimale, forme di parzializzazione del rischio rispetto alle prestazioni svolte, ...) e le modalità di adempimento, come ad esempio le forme collettive di polizza, che consentono di proteggere meglio il singolo professionista.

Utile parametro di riferimento, sotto tale aspetto, è il dm 22 settembre 2016 con il quale sono state disciplinate le *"Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato"*.

Se ne auspica l'adozione anche per le professioni tecniche.

Diverso ma collegato è il problema della prescrizione dell'azione di responsabilità professionale che deve trovare, a nostro avviso, una forma di adeguata e certa regolamentazione.

In assenza di indicazioni del legislatore, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità del professionista è stata individuata dagli interpreti in maniera non sempre uniforme. Si sta sviluppando un'interpretazione che vede la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale dal compimento dell'inesatta prestazione del professionista oggettivamente punitivo per il professionista. Tale indirizzo attribuisce rilevanza al momento della manifestazione del danno per il cliente. In base a tale orientamento, in particolare, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale comincia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Ciò sulla base di una interpretazione opinabile dell'art. 2935 del codice civile.

Tale interpretazione rende oggettivamente difficile, se non impossibile, costruire una polizza professionale dotata di una adeguata copertura del rischio giacché, se intesa in senso rigoroso, non consente di fare alcun tipo di valutazione prognostica sulla durata della responsabilità, rimettendo a criteri opinabili quali l'ordinaria diligenza nella rilevazione del danno.

Riteniamo necessario giungere ad un intervento normativo che preveda o l'esplicita previsione del fatto che la responsabilità del professionista è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione con decorrenza dal compimento dell'atto dannoso ovvero la previsione di un termine decadenziale certo che consenta di costruire un profilo assicurativo adeguato e conferisca certezza ai rapporti giuridici.

Parte III FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

16. Necessario adeguamento dei compensi dei periti e dei CTU e loro illegittima limitazione in caso di cd. Patrocinio a spese dello Stato

I compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dai giudici sono regolati dal D.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 8 luglio 1980 n° 319 (ad eccezione dell'art.4 relativo, agli "onorari commisurati al tempo") ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.

In contemporanea alla approvazione del Testo unico è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 recante "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*".

La legge prescrive che i compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici riportati nel Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 debbano essere aggiornate

all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale. L'art. 54 del testo Unico, infatti, prevede che: "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Tale adeguamento, dal 2002, non è mai stato praticato.

Allo stato attuale, gli importi definiti dal Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 risultano del tutto inadeguati a compensare prestazioni e relative responsabilità dei periti e consulenti utilizzati dai giudici.

A titolo d'esempio, gli onorari commisurati a tempo (vacazioni, delle durata di due ore) continuano ad essere remunerati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive. Importi che risultano essere inferiori ai minimi retributivi riconosciuti per le collaborazioni domestiche.

Una più profonda revisione sembra, peraltro, necessaria per rendere congruenti alle mutate condizioni i criteri con i quali tali compensi sono determinati.

E' quindi auspicabile un provvedimento che assegni al Ministro competente il compito di individuare i criteri per la determinazione e il conseguente aggiornamento degli onorari spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

Tale aggiornamento dovrebbe però essere contestuale al superamento dell'obbligo di decurtazione dei relativi compensi in caso di patrocinio a spese dello Stato.

Come noto, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia) ha variamente disciplinato, nel tempo, anche in ragione di molteplici interventi della Corte costituzionale, (da ultimo con le sentenze n. 178 del 2017 e n.16 del 2018 e ss. ivi richiamate) le modalità di determinazione del compenso degli ausiliari del Giudice nel processo, penalizzando significativamente gli ausiliari medesimi in caso di resa della prestazione in

controversie riguardanti diritti o interessi di soggetti ammessi al cd. gratuito patrocinio.

Vero è che a seguito dei citati, molteplici, interventi della Corte costituzionale le ipotesi di riduzione obbligatoria si sono ridotte ma la stragrande maggioranza delle ipotesi resta vincolata ad una previsione oggettivamente lesiva.

I due interventi più significativi da parte del Giudice delle leggi, infatti, si sono limitati a considerare incostituzionali le previsioni dell'art. 106 bis solo nel caso in cui gli onorari di quella particolare categoria di ausiliari non siano stati aggiornati all'inflazione, o meglio agli indici Istat previsti dall'art. 54 del medesimo Testo unico.

Nel dettaglio, la Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 e con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1^Â s.s. 19/07/2017, n. 29), hanno dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis richiamato solo nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario non sia stata aggiornata ai sensi dell'art. 54 citato.

Tali pronunce, pur richiamando la necessità di temperare i diritti di difesa con il contenimento della spesa pubblica hanno comunque posto l'accento sulla necessità che la maggiore o minore capacità economica del soggetto che adisce la Giustizia non sia di per sé un elemento discriminante. Tale considerazione tuttavia appare stridere con la premessa, anche in considerazione del fatto che - in un periodo di difficoltà economica cui i soggetti chiamati a svolgere funzioni di ausiliario del giudice non sono immuni – la significativa decurtazione dei compensi degli ausiliari mal si concilia con l'obbligo di assicurare la difesa previsto dall'art. 24 Cost.

Si auspica pertanto un superamento generale delle previsioni di cui all'art. 106 bis del Testo Unico.

17. Aggiornamento del DM 140/2012

Con l'introduzione dei parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012 n.140, in assenza di un accordo sul compenso, si applicano - ai compensi dei professionisti - i parametri del D.M. 140/2012.

Tali parametri presentano una pluralità di criticità.

Anzitutto attribuiscono al Giudicante una discrezionalità molto rilevante. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 36 del DM, a mente del quale "l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile".

Inoltre - per quanto riguarda in generale le professioni tecniche – tale disposto prende come base disposizioni normative non più vigenti (i.e. D.Lgs. 163/06) con difficoltà facilmente intuibili e significativi rischi di contenzioso a seguito dell'applicazione dello stesso per via analogica a prestazioni non previste dal legislatore del 2012 (perché all'epoca non esistenti) ma oggi richieste. Prestazioni che debbono, per forza di cose esser parametrize – anche ai fini del rispetto del principio del cd. "equo compenso" – al DM 140.

Si auspica, pertanto, un aggiornamento della disposizione in questione che tenga conto degli sviluppi e delle tipologie di prestazioni oggi richieste ai professionisti introducendo sia l'aggiornamento delle stesse all'incremento del costo della vita (sulla base degli indici ISTAT) sia mediante un rinvio dinamico alle disposizioni normative di volta in volta vigenti (in modo da evitare che, all'atto ad es. della futura integrazione o abrogazione del D.Lgs. 50/2016 si riproponga l'attuale problema).

Tale risultato peraltro potrebbe anche essere ottenuto attraverso la regolamentazione di un tavolo di adeguamento triennale delle prestazioni e delle modalità della loro quantificazione.

Si auspica altresì che - fermo quanto sopra - dalle modalità di calcolo del corrispettivo possa sempre – attraverso apposita previsione – esser incorporata la voce "rimborso spese" ritenendosi ingiustamente penalizzante l'estensione anche a tale aspetto del principio della cd. omnicomprensività.

18. Compensi valutatori immobiliari

Il terzo comma dell'art. 161 disp. att. c.p.c. prevede che il compenso dell'esperto chiamato a valutare immobili ricompresi in procedure esecutive venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima,

Tale disposizione è stata oggetto di critiche fin dalla sua introduzione e vi sono stati casi di disapplicazione della norma perché ritenuta in contrasto con il diritto comunitario (Trib. Vicenza 15 giugno 2016).

Si auspica l'apertura di un tavolo di confronto su tale tematica giacché l'importanza dell'attività del valutatore immobiliare e le oggettive difficoltà in cui tale attività viene esercitata (fino a sfociare, di recente in fatti luttuosi come quelli occorsi in Piemonte, dove è stato ucciso un valutatore immobiliare nell'esercizio delle sue attività) rende particolarmente rilevanti le modalità di determinazione del relativo compenso anche al fine di evitare che l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Vicenza renda priva di regolamentazione normativa tale attività, con rischi di interpretazioni variabili sul territorio nazionale.

19. Estensione alle professioni tecniche delle disposizioni di cui all'art. 15 della L. 24/2017 in materia di qualificazione e aggiornamento degli elenchi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

L'art. 15 della Lcd. Legge Gelli disciplina la "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria". In particolare prevede che:

"1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i

consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.*

3. *Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”.*

In attuazione di quanto sopra è stato, tra l'altro, recentemente siglato un Protocollo d'Intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con il quale si apportano varie novità in tema di formazione degli Albi dei periti e dei Consulenti tecnici presso i Tribunali civili e penali. Il Protocollo in questione, che applica l'art. 15 della legge Gelli la quale richiedeva l'elaborazione di nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli Albi, risponde all'esigenza di disporre di periti e consulenti tecnici particolarmente specializzati ed attrezzati nella disciplina di settore, assicurando *“attraverso la creazione di linee guida coerenti con la Legge 24, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano*

in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e altamente specializzato”.

Si auspica che tale modalità operativa sia applicata anche alle professioni tecniche, essendo anch'esse – sotto molteplici profili – potenzialmente interessate dalla funzione di CTU nell'ambito dell'attività giudiziaria.

Si auspica in tal senso un intervento normativo volto a disciplinare unitariamente, anche attraverso un Albo, gli aspetti segnalati. , tenendo conto che il protocollo d'intesa sopra indicato fa già riferimento alla possibilità di estendere le medesime regole alle categorie tecniche che operano nel settore ambientale.

20. Integrazione dei Collegi giudicanti con professionisti tecnici

Nell'ottica di un efficientamento del sistema-giustizia si auspica un intervento normativo volto a delineare forme di integrazione dei Collegi giudicanti, nei procedimenti civili e penali che, per ragioni oggettive, presentano la necessità della conoscenza di competenze specialistiche extragiuridiche, con professionisti dell'area tecnica. Ciò sul modello, che ha dato riscontro positivo, dei Tribunali regionali delle acque pubbliche che, per l'appunto, prevedono la figura dell'ingegnere all'interno del Collegio giudicante.

21. Ampliamento delle figure idonee a svolgere la funzione di mediatore e, in genere, le ADR

Come noto il legislatore ha, da tempo, incentivato le modalità alternative di risoluzione delle controversie (ADR) a scopo deflattivo. In tale contesto si sono susseguiti una pluralità di interventi normativi finalizzati a consentire a

professionisti ed esperti di svolgere, sulla base di specifici requisiti, la funzione ad. es. di mediatore.

In tale ambito è stata privilegiata la figura dell'avvocato. l'art. 16 D.Lgs. 28/2010 (integrato dal D.L. 69/2013, come modificato dalla legge di conversione 98/2013), al comma 4-bis prevede infatti che *"Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori"*. Ferma la necessità per tale tipologia professionale di essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, pare evidente che le finalità deflative sopra richiamate possano essere perseguite consentendo anche agli iscritti agli Ordini ed ai Collegi dell'area tecnica di poter acquisire tale qualifica, per le materie di propria pertinenza.

In tal senso si auspica un intervento normativo volto ad ampliare, per i professionisti dell'area tecnica,, la possibilità di acquisire la qualifica di mediatori di diritto.

Parte IV ATTUARE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81 (MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO)

22. Tutela del professionista, sussidiarietà, sicurezza e protezione sociale, sportello del lavoro autonomo, semplificazione normativa sulla salute e sicurezza del lavoro, tavolo tecnico di confronto sul lavoro autonomo

La legge 22 maggio 2017, n. 81 ha inteso dettare "misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Diverse sono le misure di particolare interesse per le professioni ordinistiche che però mancano ancora di concreta attuazione.

In particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, che ha inteso concedere una delega al Governo “in materia di **atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi**”.

Tale delega prevedeva che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge avrebbe dovuto adottare uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

Tale previsione avrebbe potuto costituire un relevantissimo contributo alla semplificazione della Pubblica Amministrazione, un effettivo ed ulteriore riconoscimento del ruolo pubblicistico degli Ordini e dei Collegi professionali ed una forma, finalmente generale, di attuazione di uno dei più rilevanti principi generali dell'azione amministrativa: la sussidiarietà. Nei tempi concessi - tuttavia - la delega legislativa non è stata esercitata. Si ritiene particolarmente importante, anche ai fini dell'ottimizzazione e del contenimento della spesa pubblica, prevedere una nuova possibilità, per il Governo di attuare la delega sopra richiamata, concertando con il mondo delle Professioni forme e modi di esercizio di tale potere.

Ulteriore rafforzamento sembrano necessitare le disposizioni di tutela del professionista previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della Legge 81/2017 in merito alle clausole e condotte abusive. Una proposta non accolta dal legislatore era quella di ricondurre le controversie tra professionisti e

committenti nell'ambito dei Tribunali del lavoro, che ne consentirebbero una più agevole e rapido esame.

Ancora inattuata risulta essere la delega al Governo prevista dall'articolo 6 di adottare uno o più decreti legislativi che per abilitare gli le Casse di previdenza dei professionisti *“ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà”*.

Non ancora istituiti risultato essere gli *“sportelli del lavoro autonomo”*, previsti dall'articolo 10, di cui ogni centro per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione avrebbero dovuto dotarsi *“in ogni sede aperta al pubblico”, “anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali”*. A tali sportelli del lavoro autonomo è attribuita la funzione di raccogliere le domande di offerta di lavoro autonomo e fornire servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.

Risulta essere scaduta anche la delega assegnata al Governo dall'articolo 11, relativa all'adozione di uno o più decreti legislativi *“per il riassetto delle dissipazioni in materia di sicurezza e tutela della salute ei lavoratori applicabili agli studi professionali”* in un'ottica di semplificazione degli adempimenti meramente formali e di riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.

Non è mai stato istituito il Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, previsto dall'articolo 17, cui è attribuito il compito di *“formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale.”*



**AS 1883 - Conversione in legge del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale.**

Audizione presso le Commissioni riunite

1^a (Affari Costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Roma, 27 luglio 2020

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

Indice	1
1. (Modifiche all'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.	3
2. (Modifiche all'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.	6
3. (Modifiche all'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Modifiche alla disciplina del Collegio consultivo tecnico	15
4. (Modifiche all'art. 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) - Istituzione del Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria	20
5. (Modifiche all'art. 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Modifica delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici	21
6. (Modifiche all'art. 10 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – modifica di disposizioni varie in materia edilizia e di progettazione allo scopo di rilanciare e semplificare il settore	23
7. (Modifiche all'art. 11 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Introduzione di chiarimenti sui lavori riguardanti edifici di culto rientranti nell'area del sisma del 2016 e sull'applicabilità	

**del DM 140/2012 alle prestazioni professionali svolte sugli
stessi.** 38

**8. (Modifiche all'art. 36 del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76) Misure di semplificazione amministrativa, per
l'innovazione e la definizione della responsabilità dei
professionisti** 39

**9. (Modifiche all'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76) - Disposizioni per favorire l'uso degli strumenti elettronici
e la semplificazione dei rapporti tra Amministrazione, imprese
e professionisti, la riorganizzazione degli ordini professionali
disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, l'equo compenso e
altre disposizioni di rilievo ordinistico** 42

**La RPT, nei termini di scadenza previsti, si riserva di inviare
ulteriori proposte di emendamenti in materia di semplificazione
nelle materie degli affidamenti di appalti pubblici e privati,
dell'edilizia e degli Ordini e Collegi professionali.**

1. (Modifiche all'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.

Motivazione

Le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia attuate dall'art. 1 del DL oggetto di conversione hanno indubbiamente una ratio condivisibile, tuttavia appare necessario migliorare alcune previsioni, estendendo la semplificazione procedurale anche alle gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura, esclusi nella versione iniziale. Ciò sia per gli affidamenti cd. sotto soglia, che per quelli sopra soglia atteso che anche in tale secondo caso appare utile e foriero di semplificazioni e snellimenti procedurali consentire l'utilizzo delle procedure semplificate già previste per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Testo dell'art. 1 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;	Art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 2. Fermo quanto previsto dagli articoli <u>23 comma 2,</u> 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e <u>per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100.000 euro</u>, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 3. (idem)	b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro, <u>di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro</u> e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 3. (idem)
---	--

2. (Modifiche all'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) Ampliamento a favore dei professionisti delle misure di incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'affidamento di lavori, servizi, forniture sotto soglia.

Motivazione

La conversione del DL 76/2020 costituisce un'oggettiva occasione per introdurre disposizioni normative volte alla semplificazione della gestione dei lavori pubblici e, in generale, di una pluralità di disposizioni del cd. Codice dei contratti pubblici e in particolare attraverso la modificazione dei seguenti articoli del citato Decreto legislativo: l'art. 21 comma 3, nel quale è più correttamente, richiamata la soglia di cui all'art. 35 ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche che, se sopra soglia, debbono recare il progetto di fattibilità tecnica ed economica anche attraverso un semplificato studio di fattibilità con la stima parametrica dei costi; l'art. 23, nel quale è introdotto il comma 1 bis, volto a chiarire e semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione. Per la medesima ragione si propone la modifica del comma 3 del medesimo articolo e l'abrogazione dei commi 5, 6, 7 e 8; allo scopo di rilanciare le attività dei professionisti dell'area tecnica, all'art. 24 è introdotto un comma 1 bis che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'affidamento prioritario dei servizi di progettazione ad operatori economici di cui all'art. 46 comma 1.

Viene proposta la modificazione dell'art. 26, comma 6, per favorire l'affidamento della progettazione all'esterno delle amministrazioni, semplificando altresì, la verifica dei lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, affidata, nella proposta, al RUP

Sempre a scopo di semplificazione viene proposta la rimodulazione dell'art. 72 che ha generato, nella sua versione attuale, numerose problematiche in termini di imputazione delle spese di pubblicazione. Viene proposta una norma di significativa semplificazione anche con la modifica dell'art. 83, comma 10, che rende meno onerosa per i professionisti, la partecipazione a procedure di gara ad affidamento diretto, senza che ciò incida su disposizioni imperative quali quelle antimafia.

Ulteriori semplificazioni vengono previste attraverso una sistematica revisione degli aggravamenti procedurali presenti nel Codice dei contratti pubblici gravanti in particolare sui professionisti dell'area tecnica.

Testo dell'art. 2 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
. Articolo 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) (Commi 1 – 6 idem)	Articolo 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) (Commi 1 – 6 idem) <u>7. L'articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, è modificato come segue: a) il comma 3 è così modificato:</u> “3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore <u>alla soglia di cui all'articolo 35 del presente codice, 1.000.000 euro</u>, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, <u>un semplificato studio di fattibilità con la stima parametrica dei costi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.</u>

8. L'articolo 23, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:

“1 bis. Sino all’emanazione del regolamento di cui all’art.216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione di cui al comma 1 sono quelli di cui al Titolo II – Capo I – Sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare, fino alla data suddetta, i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno quelli individuati, per il progetto preliminare, dagli articoli 17,18,19,20,21,22 e 23 ed i contenuti del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” saranno quelli dello “studio di fattibilità” di cui all’art. 14 del sopra richiamato DPR 207/2010.”

b) il comma 3 è così modificato:

“3. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. **Laddove la divisione in più livelli non sia indispensabile per un’acquisizione dei pareri preliminare alla fase esecutiva, la progettazione definitiva è accorpata con la progettazione esecutiva, purché questa contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In caso di accorpamento o di omissione di un livello della progettazione, nel calcolo dell’importo da porre a base d’asta, devono essere comprese le aliquote previste dal decreto di cui all’art. 24 comma 8 relative alle prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli**

~~elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.~~

~~c) I commi 5,6,7,8 sono abrogati~~

~~9. L'articolo 24, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:~~

~~a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:~~

~~1 bis) Al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori, dopo il fermo determinato dalla pandemia COVID-19, favorendo il rilancio delle attività dei liberi professionisti dell'area tecnica, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, affidano prioritariamente i servizi di progettazione ad operatori economici di cui all'art.46 comma 1.~~

~~10. L'articolo 26, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: il comma 6, è così modificato:~~

~~"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:~~

~~a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;~~

~~b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;~~

~~c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;~~

	c) d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro alla soglia di cui all'articolo 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.” 11. L'articolo 72, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: il comma 1 è così modificato: “1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. Le spese relative alla pubblicazione di avvisi e bandi di cui al precedente periodo, nonché i contributi da versare all'ANAC, ai sensi della legge 23/12/2005 n°266, sono anticipate dalle stazioni appaltanti e successivamente recuperate attraverso l'inserimento nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione. Il decreto di cui al successivo articolo 73 comma 4 è aggiornato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge che introduce le presenti modifiche al codice, al fine di recepire le modifiche di cui al periodo precedente, che sono comunque vigenti sin dalla pubblicazione dello stesso decreto legge.” 12. L'articolo 83, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: dopo il comma 10, è introdotto il seguente comma: “10 bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv).”
--	--

13. L'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: a) Nel comma 3, dopo la lettera b), è introdotta la seguente lettera "b-ter":

"b-ter) Sino al 31 dicembre 2021, il criterio di cui al presente comma si applica ai servizi di architettura e ingegneria di cui alla lettera b), di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice."

14. Nel comma 4, il periodo di cui alla lettera b) è come appresso modificato:

"b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) e, sino al 31 dicembre 2021, per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del presente codice. Al fine di contenere i ribassi, per gli affidamenti di cui al presente comma, si applica lo scarto automatico dell'offerta anomala di cui all'art.97 comma 8 del presente codice, purché gli operatori economici ammessi alla procedura di selezione siano almeno 5".

c) Dopo il comma 4, è introdotto il seguente comma:

"4 bis. I criteri di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nelle seguenti procedure:

a) concorsi di progettazione e di idee di cui agli articoli 152,153,154,155 e 156;

b) procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv)".

15. Il comma 10 bis è così modificato:

"10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto

	concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 20 per cento”. 16. L'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato: a. il comma 2, è così modificato: “2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla ae soglia ae di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”. 17. L'articolo 152 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: b. il comma 5, è così modificato: “5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione
--	--

aggiudicatrice non affidi al proprio interno I successivi livelli di progettazione, **che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie risorse economiche**, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, **che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e—qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.**

In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”.

18. L'articolo 154 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:

a) il comma 5, è così modificato:

“4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante **adotta può—procedere all'esperimento—di** un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si

svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, ~~può essere~~ **previo reperimento delle necessarie risorse economiche**, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando ~~a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando~~.

19. L'articolo 157 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato: a) il comma 5, è così modificato:

“1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice.

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia complessivamente inferiore alla soglia di cui all'art.35 è consentito l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui tale valore complessivo sia pari a superiore alla, ~~pari o superiore complessivamente la~~ soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto di cui al periodo precedente della

	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”.
--	---

3. (Modifiche all’art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Semplificazioni e modifiche della disciplina del Collegio consultivo tecnico

Motivazione

L'introduzione del Collegio consultivo tecnico, pur costituendo un'indubbia novità nella disciplina degli appalti pubblici presenta alcune problematiche che, con le modifiche normative proposte possono essere risolte. Ci si riferisce alla necessità che per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore della norma, il collegio consultivo tecnico sia nominato di comune accordo tra Stazione Appaltante e Appaltatore e composto da soggetti caratterizzati, anzitutto, da esperienza pratica nel settore

Allo scopo di dare fattività al Collegio, è stata introdotta la previsione per la quale all'atto della nomina, le parti possano stabilire che le determinazioni ivi assunte abbiano natura vincolante e che l'inosservanza delle stesse comporti, per il RUP, una fattispecie di danno erariale e costituisca, per l'appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Per le opere d'importo inferiore alla soglia comunitaria viene prevista una mera facoltà di nomina del collegio e viene proposta una equa e chiara modalità di ripartizione dei relativi costi.

La disposizione ha in parte carattere ordinamentale. Il rimborso dei maggiori oneri sopportati dalle stazioni appaltanti per il pagamento del compenso dei componenti del collegio consultivo tecnico avviene solo in caso di utilizzo delle relative prestazioni (salvo gettone unico onnicomprensivo), e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. In ogni caso, la relativa spesa è compensata dalla riduzione del contenzioso e dagli oneri connessi.

Testo dell'art. 6 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 6 (Collegio consultivo tecnico) 1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica	Articolo 6 (Collegio consultivo tecnico) 1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto il collegio consultivo tecnico è nominato <u>di comune accordo tra Stazione Appaltante e Appaltatore.</u> entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, <u>di comune accordo tra Stazione Appaltante e Appaltatore,</u> a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli

~~di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero~~ e di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dai soggetti attuatori dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. All'atto della nomina del Collegio Consultivo Tecnico, le parti possono, stabilire che le determinazioni ivi assunte hanno natura vincolante e che l'inosservanza delle stesse comporta, per il RUP, una fattispecie di danno erariale e

obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

(commi 5 e 6 idem)

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle

per l'appaltatore costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla a maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni. sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4 Per le opere d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 diverse da quelle di cui al comma 1 è facoltà delle parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo (commi 5 e 6 idem)

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle

parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

(commi 8 e 9 idem)

~~parti-e~~ proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità ed alla tempestività delle determinazioni assunte e suddiviso equamente a carico delle parti. In mancanza di determinazioni o pareri ai componenti del collegio consultivo tecnico ad-essi spetta un gettone unico onnicomprensivo, da porre equamente a carico delle parti. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

(commi 8 e 9 idem)

4. (Modifiche all'art. 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) - Istituzione del Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria

Motivazione

Si propone l'inserimento e la previsione di un fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria allo scopo di stimolare il relativo mercato. Il Fondo sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà finalizzato a finanziare le attività ritenute strategiche da parte di apposito Comitato costituito presso il Ministero in questione.

Testo dell'art. 7 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Articolo 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) (commi 1-7 idem)	Articolo 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria)) (commi 1-7 idem) 8. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo. 9. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al

	comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge. 10. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro. 11. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'asta.
--	--

5. (Modifiche all'art. 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Modifica delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Motivazione

La modifica normativa proposta mira a contemperare le esigenze delle Stazioni appaltanti e quelle degli appaltatori in relazione alla tematica della regolarità fiscale dei concorrenti.

Se infatti da un lato il legislatore intende correttamente valorizzare la regolarità contributiva dei partecipanti a procedure ad evidenza pubblica, dall'altra tale necessità – in considerazione della peculiare farraginosità e, spesso, contraddittorietà delle disposizioni fiscali italiane, spesso fonte di contenziosi – non può penalizzare eccessivamente i partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica, inibendone addirittura la partecipazione.

La modifica proposta è diretta ad eliminare la possibilità di esclusione dell'operatore economico che non sia in regola con il pagamento di imposte e tasse qualora questi abbia pagato ovvero si sia impegnato in modo vincolante a pagare (ad esempio le rottamazioni) anche nel corso della procedura di gara e non

necessariamente (come prevede la versione vigente) entro la data di scadenza della domanda.

La previsione si conforma ai principi di uguaglianza sostanziale e logicità rispetto ai quali è doveroso prestare attenzione all'effettiva volontà di estinguere il debito (che rileva anche se intervenuta nel corso della procedura). Di contro, ossia individuando quale termine ultimo la scadenza della domanda, il tutto verrebbe ricondotto a circostanze aleatorie (ad esempio la rottamazione potrebbe essere autorizzata dal legislatore il giorno successivo alla scadenza della domanda) con il rischio di privare il concorrente degli effetti benefici (tendenzialmente retroattivi) in materia di sanzionabilità penale ed amministrativa.

La "grave violazione" prevista dalla norma inoltre non può essere rapportata ad importi modesti rispetto all'entità della gara. (Si tratta infatti di 10.000,00 Euro, fino al 28 febbraio 2018; di 5.000,00 Euro dal 1° marzo 2018 come previsto dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)).

Si ritiene opportuno parametrare la gravità della violazione rispetto all'importo della base d'asta. Inoltre, le norme richiamate riguardano il mancato pagamento del corrispettivo (nel senso che in caso di debito erariale non è pagato il corrispettivo da parte della Pubblica Amministrazione se non previo scomputo delle somme dovuto all'erario dall'appaltatore. Si tratta dunque di una previsione con ratio diversa che non può essere applicata per parametrare la gravità della violazione nel caso di una gara d'appalto.

Testo dell'art. 8 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (commi 1-4 idem) 5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) idem b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può	Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (commi 1-4 idem) 5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) idem b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;	stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali se definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione rispetto all'importo a base d'asta ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriamente all'aggiudicazione". —alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
--	---

6. (Modifiche all'art. 10 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – modifica di disposizioni varie in materia edilizia e di progettazione allo scopo di rilanciare e semplificare il settore

Motivazione

La possibilità di dare la massima attuazione agli incentivi in tema di sisma bonus passa anche attraverso la eliminazione di alcuni ostacoli procedurali e tecnici. In alcune Regioni, stante l'autonomia delle stesse su alcuni aspetti procedurali, la prevista autorizzazione sismica preventiva richiede un arco temporale che rende praticamente impossibile rispettare la perentorietà del termine del 31 dicembre 2021 previsto dal DL 77/2020 per la conclusione dei lavori strutturali. Questa criticità si pone come elemento di incertezza che annulla gli effetti intenzionalmente molto positivi delle incentivazioni previste dalla legge. Il nuovo comma 8, introducendo un

comma 7 bis dell'art. 93 DPR 380/2001 si propone di eliminare questa criticità per tutto arco temporale previsto dal citato DL 77/202.

Nel comma 9 si prende atto che la diffusione di interventi strutturali e, quindi, un concreto contributo alla sicurezza delle costruzioni nell'ottica della prevenzione dal rischio sismico, è molto legata anche alla possibilità di progettare interventi che annullino o comunque riducano al massimo l'impatto sulla vita ordinaria delle persone nelle loro abitazioni, durante la realizzazione dei lavori stessi. Il comma 9, allo scopo, intende estendere alle questioni strutturali, norme già previste in tema di efficientamento energetico (DLgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Il grave momento che sta attraversando il paese e le giuste ed indispensabili norme imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del contagio dal Covid-19, stanno imponendo a tutte le professioni cambiamenti epocali nelle modalità di svolgimento del proprio lavoro. In particolare, nel settore edilizio, è apparsa immediatamente evidente la grave arretratezza delle PP.AA. nell'uso di quelle tecnologie informatiche e telematiche che in parte stanno consentendo di non bloccare del tutto un settore trainante della nostra economia. Le Professioni Tecniche Ordinarie, riunite nella Rete delle Professioni Tecniche, si sono da tempo messe a disposizione per azioni di sussidiarietà nei confronti della PP.AA. per fornire tutti quei contributi necessari a far ripartire un settore già provato dalla crisi economica che da più di dieci anni interessa il paese. Siamo convinti che quando l'emergenza sarà finita avremo un paese profondamente cambiato e dobbiamo lavorare tutti affinché in questo periodo di crisi si possano gettare le fondamenta su cui costruire poi la ripresa. Da quasi due anni la Rete delle Professioni Tecniche sta partecipando, insieme a tutti gli stakeholder del settore, ad un tavolo presso il Cons. Sup. dei LL.PP. che lavora ad una sistematica riscrittura del nuovo Testo Unico per le Costruzioni, che si auspica possa sostituire il vigente D.P.R. 380/2001. In questo contesto ci permettiamo di proporre l'anticipazione di un primo pacchetto di norme che potrebbero fin da ora risolvere alcune delle problematiche che ostacolano le opere di efficientamento sismico ed energetico di cui il nostro patrimonio edilizio ha urgente bisogno, seppur incentivate economicamente e, più in generale, favoriscano un processo di rigenerazione urbana capace di guardare ad una città del futuro che, come il momento attuale sta dimostrando, sarà totalmente diversa dall'attuale.

Vengono poi proposte una serie di norme finalizzate a snellire il DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) nelle more della sua integrale riforma. Esse sono finalizzate a semplificare anche l'attuazione del cd. ecobonus e sismabonus, difficilmente attuabili in caso di piccole irregolarità edilizie.

Testo dell'art. 10 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
(Commi da 1 a 7 idem)	All'art. 10 dopo il comma 7 è inserito il seguente: comma 8: All'art. 93 DPR 380/2001 dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: 7 bis - Al fine di semplificare le procedure e promuovere la prevenzione dal rischio sismico, fino al termine perentorio del 31 dicembre 2021, le pratiche presentate in relazione agli interventi strutturali di cui all'articolo 119 commi 4 e 4bis del decreto Legge 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n. 77, che richiamano gli interventi di cui ai commi da 1 bis a 1 septies dell'art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 non sono soggette ad autorizzazione preventiva ma solo al deposito ed alle forme di controllo a campione eventualmente previste dalle norme regionali All'art. 10 dopo il comma 7 è inserito il seguente: comma 9: Nel caso di interventi strutturali di cui ai commi 4,4bis dell'art. 119 del DL 77/2020, su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne, in analogia con quanto già previsto dall'art. 14 comma 7 del Dlgs 102/2014, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle

distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

All'art. 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

Comma 10: Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici [nell'ambito di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana], qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti";

b) all'articolo 3, comma 1:

- alla lettera b), primo periodo, le parole: "e non comportino modifiche delle destinazioni

di uso” sono sostituite dalle seguenti: “e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso con incremento del carico urbanistico”; 2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche modifiche non sistematiche ai prospetti degli edifici”;

- alla lettera d), il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e con contestuale incremento di volumetria, nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”;

c) all’articolo 5, comma 1-bis, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Acquisisce altresì presso ogni amministrazione competente, mediante conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ogni atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”;

d) all’articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: “e-bis). Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, contingenti e temporanee e ad essere

	immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale”; e) all’articolo 9-bis: la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”; - Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare. In assenza o indeterminatezza del titolo, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. - 1-ter. Per gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile”; f) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole “e che comportino” sono sostituite dalle seguenti: “, qualora comportino anche”; g) all’articolo 14: il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
--	---

	modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”; - al comma 3, le parole “, nei casi di cui al comma 1-bis,” sono soppresse; h) all’articolo 15: - il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga prorogato. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori stabilito dal permesso possono essere prorogati con comunicazione da parte dell’interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione con cui un tecnico abilitato asseveri che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Su istanza del privato, lo sportello unico può accordare, con provvedimento motivato, una proroga del permesso di costruire anche nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, e qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per eventuali ostacoli amministrativi indipendenti dalla volontà del titolare del permesso”; i) All’art. 16, comma 4, lettera d-ter), le parole “, in deroga o con cambio di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “o in deroga”; l) all’articolo 17, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
--	---

“4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al trentacinque per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali nei casi non interessati da varianti urbanistiche o deroghe comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”;

m) all’articolo 20, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo sportello unico per l’edilizia, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, rilascia d’ufficio una attestazione circa l’avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio dell’attestazione, l’avvenuta formazione del titolo abilitativo può essere asseverata dal tecnico abilitato”;

n) Il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente: “2-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. Il termine di efficacia della segnalazione è prorogabile di ulteriori tre anni con comunicazione dell’interessato, presentata anteriormente alla scadenza e corredata dalla dichiarazione del tecnico abilitato con cui asseveri che, a decorrere dalla data di efficacia della segnalazione stessa, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche”;

o) all’articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla

	destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente”; p) all'articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione”; q) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente articolo: “art. 27-bis (<i>Accordo per l'esecuzione degli interventi di ripristino</i>) 1. Il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono richiedere all'amministrazione comunale la stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per regolare i tempi e le modalità di attuazione degli interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, qualora gli immobili abusivi siano attualmente utilizzati come abitazioni o per l'esercizio di attività d'impresa, gli interventi da realizzare risultino rilevanti o presentino particolari difficoltà tecnico esecutive ovvero le opere realizzate abusivamente, oltre a violare la disciplina edilizia o urbanistica, risultino in contrasto con altre discipline incidenti sull'attività edilizia, quali la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale, le norme tecniche per le costruzioni, la disciplina sull'efficientamento energetico degli edifici, sull'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di immobili abusivi attualmente utilizzati, l'accordo può prevedere che la demolizione del fabbricato abusivo sia attuata successivamente alla realizzazione dell'immobile nel quale trasferire le funzioni in essere. 2. Con l'accordo il soggetto interessato si impegna, a pena di decadenza, alla
--	--

	presentazione dei titoli abilitativi necessari e alla realizzazione degli interventi con le modalità e i tempi concordati, comunque non superiori a cinque anni, e a fornire idonee garanzie fideiussorie per un ammontare pari all'intero costo delle opere. I titoli abilitativi possono prevedere la contestuale realizzazione degli interventi edilizi ammessi dal piano urbanistico comunale. 3. Nel caso di immobili vincolati, la sottoscrizione dell'accordo è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata”; r) all'art.34 il comma 2-ter è soppresso; s) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 34-bis - Tolleranze costruttive e tutela dell'affidamento”. 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva: a) il minore dimensionamento dell'edificio; b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
--	---

- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie le parziali difformità, realizzate durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l'agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato senza contestarle come abusive, assumendo piuttosto il provvedimento conclusivo del procedimento favorevole all'interessato. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali”;
- s) Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo: “Art. 35-bis (Sanzioni per interventi soggetti a CILA).
1. Fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis, comma 5, qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali o dalle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore a 1.000,00 euro,

salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore”.

t) Dopo l'articolo 35 bis è inserito il seguente articolo: Art. 35-ter (Prescrizione degli abusi minori)

1. Le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma, che non abbiano comportato mutamento d'uso urbanisticamente rilevante con aumento di carico e che risultino conformi alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, si ritengono prescritti a tutti gli effetti amministrativi qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione è comprovata con atto sostitutivo di notorietà corredato da appositi schemi progettuali. Nel caso di immobili vincolati la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata;

u) all'articolo 36: al comma 1 le parole “ed edilizia” sono soppresse. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: “1-bis. Il permesso in sanatoria può essere altresì ottenuto qualora l'intervento non riguardi abusi realizzati su immobili totalmente abusivi o totalmente privi di titolo edilizio e risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. 1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento;

v) all'art. 36, comma 3, le parole “entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata” sono sostituite dalle seguenti: “entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del

	permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso”; z) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti: “4. In caso di interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro. 4-bis. La sanatoria può essere altresì ottenuta qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento”; aa) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo: “Art. 37-bis (<i>Vincolo sopravvenuto</i>)” 1. Nei casi di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale apposto in data successiva alla realizzazione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, non trovano applicazione le sanzioni previste in caso di violazione del vincolo e la sanatoria edilizia è subordinata all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, attraverso conferenza di servizi semplificata. bb) dopo l'articolo 37 bis è inserito il seguente articolo: “Art. 37-ter (<i>Regolarizzazione a seguito di qualificazione edilizia</i>)” 1. In caso di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, anche in variazione essenziale, e fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,
--	---

il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono proporre istanza di regolarizzazione attraverso la richiesta di permesso che preveda interventi che comportino il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017 nonché l'adeguamento alle restanti condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficientamento energetico, di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche richieste per l'agibilità.

2. Il permesso può altresì prevedere la contestuale realizzazione nel medesimo immobile di ogni altro intervento edilizio ammesso dal piano urbanistico comunale.

3. L'accoglimento dell'istanza è subordinato al pagamento, a titoli di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, calcolata con riferimento alle opere difformi, nonché al contributo di costruzione dovuto per gli eventuali interventi di cui al comma 2.

4. Nel caso di immobili vincolati la prescrizione è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, da acquisire attraverso conferenza di servizi semplificata.

5. A seguito della realizzazione degli interventi, entro i termini previsti a pena di decadenza dal titolo edilizio, e della presentazione della segnalazione certificata di agibilità le difformità edilizie si intendono regolarizzate e trova applicazione quanto disposto dall'articolo 45, comma 2.

6. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 2, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate per la celere conclusione dell'istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso le amministrazioni comunali. Il decreto stabilisce altresì criteri uniformi per la regolarizzazione e integrazione della documentazione presentata, la correzione dell'errata rappresentazione degli immobili oggetto della concessione in sanatoria, il ricalcolo delle oblazioni dovute e per superare ogni altra criticità che ostacoli la definizione dei medesimi procedimenti.

8. All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, qualora i medesimi interventi siano stati attuati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157".

7. (Modifiche all'art. 11 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) – Introduzione di chiarimenti sui lavori riguardanti edifici di culto rientranti nell'area del sisma del 2016 e sull'applicabilità del DM 140/2012 alle prestazioni professionali svolte sugli stessi.

Motivazione

La modifica proposta è volta a rafforzare i principi di semplificazione ed accelerazione nel settore dei lavori su edifici ecclesiastici nelle aree colpite dal sisma del 2016. Ciò al fine di impedire l'insorgere di contenziosi nella predetta materia in ragione delle incertezze normative cagionate dalle Ordinanze commissariali che disciplinano la ricostruzione degli Edifici di culto nelle aree colpite dal sisma del 2016 e portare ad immediata conclusione quelli già in essere. Scopo della modifica proposta è anche quello di chiarire la qualificazione giuridica delle attività di affidamento lavori e di progettazione per gli affidamenti sopra soglia, non presi in considerazione dal testo originario dell'art. 11 né correttamente disciplinati dalle Ordinanze commissariali vigenti.

La norma proposta chiarisce, altresì, le modalità più corrette per la determinazione dei compensi dei professionisti coinvolti nelle attività di ricostruzione degli edifici di culto nelle aree indicate.

Testo dell'art. 11 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 11	Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici	Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

(commi 1- 2 idem) . 3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".	(commi 1-2 idem) Il comma 3 è modificato come segue: 3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di qualunque importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.". Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: 4. Il compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché per tutte le attività professionali strumentali, prodromiche e connesse ai lavori privati previsti dal presente articolo viene determinato secondo le previsioni di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012.
--	--

8. (Modifiche all'art. 36 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) Misure di semplificazione amministrativa, per l'innovazione e la definizione della responsabilità dei professionisti

Motivazione

La previsione mira a semplificare e chiarire gli obblighi gravanti su Ordini e collegi professionali che, non utilizzando finanza pubblica per il loro funzionamento non possono essere sottoposti ai controlli propri delle Amministrazioni che invece la utilizzano. Le periodiche comunicazioni alla Corte dei conti disposte dall'art. 50, comma 3, del DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019, sono infatti adeguate alla struttura di un ente territoriale ma non rispettano l'autonomia organizzativa degli Ordini e dei Collegi professionali che. Tale proposta non ha come scopo quello di eludere delle disposizioni di controllo, ma di limitarle alle ipotesi in cui, il legislatore, li includa esplicitamente in una disposizione normativa.

Nel testo si affronta anche il problema della determinazione dei dies a quo della responsabilità professionale, al fine di rendere più certa la relativa prescrizione. Infatti, in assenza di indicazioni del legislatore, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità del professionista è stata individuata dagli interpreti in maniera non sempre uniforme. Si sta sviluppando infatti un orientamento interpretativo oggettivamente punitivo per il professionista che attribuisce rilevanza al momento della manifestazione del danno per il cliente. In base a tale orientamento, in particolare, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale comincia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

Tale impostazione rende estremamente aleatoria la decorrenza e, per il professionista, rende difficoltoso costruire l'obbligatoria polizza professionale con una adeguata copertura del rischio, non consentendo tale interpretazione nessuna valutazione prognostica. Da ciò l'importanza di un intervento normativo che delinei con certezza il dies a quo, ancorandolo al momento della condotta ritenuta dannosa. La chiarezza su tale tematica costituisce infatti un'oggettiva semplificazione e genera una forte limitazione del contenzioso.

Testo dell'art. 36 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 36 Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (Commi da 1 a 9 idem).	Articolo 36 Misure di semplificazione amministrativa, per l'innovazione e la definizione della responsabilità (Commi da 1 a 9 idem). Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: 10: L'art. 2, comma 2 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, è modificato come segue: - Dopo le parole "contenimento della spesa pubblica ad essi relativi" inserire le parole "solo se previsto in modo esplicito" Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma: 11: All'art. 2935 del Codice civile è aggiunto il seguente comma: 2. Il diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, ex artt. 2230 e ss. c.c., cagionato da soggetti iscritti in Ordini o Collegi, si prescrive in 10 anni decorrenti dal momento in cui la condotta lesiva ha determinato l'evento dannoso.

9. (Modifiche all'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) - Disposizioni per favorire l'uso degli strumenti elettronici e la semplificazione dei rapporti tra Amministrazioni, imprese e professionisti, l'equo compenso e lo svolgimento delle assemblee e consigli ordinistici in videoconferenza

Motivazione

La norma proposta, nel rispetto della ratio di semplificare i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche, Imprese, cittadini ed Ordini e Collegi Professionali (ma anche di semplificare la gestione di questi ultimi) reca modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata, assicurando il completamento dei percorsi di transizione digitale, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto- legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi, salvo diffida. Il presente emendamento, sotto questo profilo, è finalizzato anche ad evitare posizioni "in sospeso" - degli iscritti ad Ordini o Collegi - che non verranno regolarizzate ma che implicano un dispendio di tempo e di finanze da parte dell'Ente in questione. Conseguentemente, l'obiettivo è quello di fare in modo che l'irregolare posizione contributiva dello stesso non si ripercuota negativamente, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo in questione, sull'Ordine o Collegio sotto forma di sanzione. A tal riguardo l'emendamento prevede che il Collegio o Ordine possa disporre la sospensione, per un periodo di sei mesi, del professionista per mancata comunicazione del domicilio professionale. Alla scadenza del suddetto periodo, l'Ordine o il Collegio ha la facoltà di procedere con la cancellazione d'ufficio

dall'albo del professionista, in modo da non incorrere nelle sanzioni di cui al periodo successivo del medesimo articolo.

Sempre allo scopo di incrementare e valorizzare gli strumenti digitali di cui sopra vengono proposte modifiche al DPR 169/2005, finalizzate ad incrementare l'utilizzo della PEC, degli altri mezzi sicuri di comunicazione elettronica (SPID) e della partecipazione in videoconferenza agli organismi associativi ivi previsti. Scopo di tale proposta di modificazione è quello di consentire una più snella ed economica gestione delle assemblee nonché di assicurarne la tenuta anche in presenza di emergenze sanitarie o di altro tipo che non consentano la compresenza fisica degli aventi diritto nel medesimo luogo.

L'emendamento introduce anche previsioni in materia di equo compenso, allo scopo di generalizzarne il principio a qualsiasi committente, semplificando così i rapporti tra professionisti e committenti, pubblici e privati.

Viene altresì proposta una rimodulazione della potestà impositiva degli Ordini e dei Collegi. L'articolo 7 comma 2 D.L. Luogotenenziale 23/11/44 n. 382 prevede infatti che "il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari" riconoscendo quindi all'ente una potestà impositiva. La legge riconosce ai Consigli professionali una potestà impositiva che l'iscritto deve assolvere se vuole appartenere all'Albo. I contributi così erogati hanno natura fiscale e sono strettamente strumentali a consentire alle strutture associative di non gravare sulla fiscalità generale (Vd. Sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza 1782 depositata il 26 gennaio 2011 che ha evidenziato come la cd. tassa contribuzione di iscrizione è relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari al Consiglio non solo per il controllo dell'albo, ma anche per lo svolgimento di tutte quelle attività e competenze in questi ultimi anni delegate agli Ordini dal legislatore e che si riassumono nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini, potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti).

L'attuale disciplina, sia pur con alcune particolarità proprie delle singole professioni, prevede una gestione su base territoriale dell'imposizione ed un successivo trasferimento di una frazione delle tasse di iscrizione gestite dai singoli Consigli/Collegi territoriali ai Consigli ed Ordini nazionali. Ciò in ragione del fatto che il sistema ordinistico ha, sì, autonomia impositiva, ma può di fatto esercitarla solo attraverso le sue articolazioni territoriali. Ne deriva che i Consigli Nazionali non hanno una reale potestà impositiva diretta sui singoli iscritti ma dipendono dalle erogazioni dei consigli provinciali. Ciò costituisce una oggettiva anomalia del sistema impositivo giacché nessun'altra tipologia di ente pubblico nazionale organizzato su base territoriale risulta essere privo di potestà impositiva diretta. Ne deriva che, in ossequio all'art. 23 Cost., al fine di consentire ai Consigli Nazionali una adeguata gestione della propria organizzazione e dotazione finanziaria, è auspicabile un intervento normativo che consenta a questi ultimi, ove ritenuto opportuno e ove non sia ancora previsto dai

relativi ordinamenti professionali, di esigere direttamente dagli iscritti la quota di propria pertinenza.

Testo dell'art. 37 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
Art. 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti). (Comma 1, lett. a) – d), idem) e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali	Art. 37 (Disposizioni per favorire l'uso degli strumenti elettronici e la semplificazione dei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, la riorganizzazione degli ordini professionali disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, l'equo compenso e altre disposizioni di rilievo ordinistico) (Comma 1, lett. a) – d), idem) e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione, dal relativo albo o elenco, di sei mesi o comunque fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Nel caso in cui il termine per la regolarizzazione decorra infruttuosamente senza che il professionista comunichi il proprio domicilio, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza

ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”; (lettere f), g), h), idem) (Comma 2, idem) .	dispone, previa diffida, la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,”; (lettere f), g), h), idem) . (Comma 2, idem) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: 3. Le assemblee degli ordini e dei collegi professionali e, in generale, di tutti gli organismi collegiali disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, possono, con modalità disciplinate da apposito regolamento interno redatto ed approvato dal rispettivo Consiglio Nazionale, tenersi in presenza o in videoconferenza, assicurando comunque la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni nonché l'identità dei partecipanti. Allo stesso modo, sempre con apposito regolamento interno ai singoli ordini e collegi professionali, può esser disposto che tutte le espressioni di voto possano avvenire con modalità elettronica e a distanza, fermo l'obbligo di accertare l'identità del votante. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
--	---

	4. Tutte le comunicazioni tra Ministero della Giustizia e Ordini e Collegi professionali, anche in sede elettorale, possono avvenire via posta elettronica certificata, anche ove diversamente disposto. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: 5. l'art. 13, comma 2, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano alle prestazioni rese nei confronti di qualsivoglia committente, pubblico o privato, da parte di tutti i professionisti iscritti negli albi di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, nonché alle prestazioni rese da quelli i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: 6. All'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 è aggiunto il seguente comma: 4. Al Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi disciplinati dal presente articolo è attribuita la facoltà di esigere direttamente dai singoli iscritti la copertura finanziaria delle spese necessarie al loro funzionamento.
--	--